

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE

DEFINITIVA, ESECUTIVA, C.S.P. E DEI LAVORI DELL'INTERVENTO

DENOMINATO "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA

I.P.S.S.E.O.A. COSTAGGINI, fondi di cui al Decreto del Ministero

dell'Istruzione n. 62 del 2021"

PROVINCIA DI RIETI

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione di legge, la sottoscritta forma digitale nella data riportata dalla marcatura in calce al presente atto, tra:

- l'Ing. DONATO SPAGNOLI, nato a [REDACTED] il quale dichiara di intervenire nel presente atto ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non in proprio, ma in qualità di Dirigente IV Settore della Provincia di Rieti, con sede in Rieti, alla Via Salarla n. 3, ove domicilia per la carica, Codice Fiscale e Partita IVA 00114510571, tale nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Rieti n. 12 del 06/05/2022, come prorogato con decreto n. 8 del 13.04.2023, agli atti del Settore IV.

- la Sig.ra Rita Sebastiani, nata a [REDACTED] che interviene in qualità di Amministratore Unico della Società CRICCHI S. r. l., con sede in Roma, alla Via Augusto Valenziani n. 12, Numero di Iscrizione alla C. C. I. A. A. di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 12711521000, REA RM-1394801, Capitale sociale Euro 112.000,00 (CENTODODICIMILA/00), interamente versato, autorizzato a

quanto infra giusta i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale,
di seguito "Appaltatore".

I comparenti, come sopra costituiti, premettono:

- Che, ai sensi dell'art. 48, comma 5 D.L. n. 77/2021, convertito con
modificazioni L. n. 10/2021, per i progetti rientranti nel PNRR/PNC che, in
deroga a quanto previsto dall'art. 59 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
ss.mm.ii., è ammesso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei
lavori anche sulla base dello Studio di Fattibilità, di cui all'art. 23, comma
5 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che, in tal caso, è sempre convocata la
Conferenza dei Servizi Preliminare di cui all'art. 14, comma 3 L. n.
241/1990;

- Che, con determinazione del Dirigente IV Settore n. 461 del
18/11/2022, Reg. Gen. 2096/2022, veniva approvato lo studio di
fattibilità tecnico economica dei lavori per "L'affidamento mediante
appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori per
realizzazione nuova palestra I.P.S.S.E.O.A. Costaggini, fondi di cui al
decreto del ministero dell'istruzione n. 62 del 2021" nel Comune di Rieti
(RI) e contestualmente veniva indetta una gara a procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in un unico lotto con un
importo a base di gara di € 1.127.741,19, Iva di legge esclusa, così
ripartito: € 77.741,19 per servizi di progettazione ed € 1.050.000,00 per
lavori di cui € 35.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da
aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con

	riduzione dei tempi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 L. n. 120/2020	
	ss.mm.ii.;	
	- Che, con determinazione del Dirigente IV Settore n. 535 del 16.12.2022	
	Reg. Gen. N. 2354 del 16.12.2022, veniva dato atto che la Conferenza di	
	Servizi Preliminare, per quanto di competenza si riteneva conclusa con	
	esito positivo;	
	- Che, giusto verbale di gara n. 1 – prot. n. 24324 del 23.12.2022,	
	verbale di gara n. 2 – prot. n. 24388 del 23.12.2022 e verbale di gara n.	
	3 prot. n. 24389 del 23.12.2002 risultava provvisoriamente aggiudicataria	
	la società CRICCHI S.r.l. - Codice Fiscale e Partita IVA 12711521000 - con	
	sede in Roma, alla Via Augusto Valenziani n. 12 la quale aveva offerta un	
	ribasso del 19,10% sui lavori e sulle spese tecniche per un totale di €	
	884.027,62 al netto del ribasso d'asta del 19,10 % per un totale di €	
	919.027,62, compresi gli effetti oneri della sicurezza pari ad € 35.000,00,	
	oltre IVA di legge, cassa previdenziale per le spese tecniche;	
	- Che, il Responsabile del Procedimento, Arch. Ivan Tabbo, con verbali	
	giusti prot. n. 3017 e n. 3018 del 13.02.2023, procedeva con esito	
	positivo, alla verifica del possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti	
	richiesti per la partecipazione alla procedura;	
	- Che, con Determinazione del Dirigente IV Settore n. 63 del 13.02.2023	
	Reg. Gen. N. 425 del 13.02.2023, i lavori di cui trattasi venivano	
	definitivamente aggiudicati alla società CRICCHI S.r.l. - Codice Fiscale e	
	Partita IVA 12711521000 - con sede in Roma, alla Via Augusto Valenziani	
	n. 12, con un ribasso del 19,10% sui lavori e sulle spese tecniche per un	
	totale di € 884.027,62 al netto del ribasso d'asta del 19,10%, per un	
	3	

totale di € 919.027,62 compresi gli effettivi oneri della sicurezza pari ad €

35.000,00, oltre Iva di legge e cassa previdenziale per le spese tecniche;

- Che, l'impresa affidataria risulta qualificata per la sola esecuzione dei

lavori; per l'effetto, in sede di gara, per la presentazione degli elaborati

relativi all'offerta tecnica si è impegnata ad incaricare, per la

progettazione definitiva ed esecutiva, la Giamogante Engineering S.r.l.s.,

l'Ing. Fabio Santori e la Geom. Giorgia Pietraforte, i quali, in caso di

aggiudicazione, si costituiranno in RTP e saranno personalmente

responsabili dello svolgimento materiale delle prestazioni tecniche

(redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione elaborati per ottenimento parere VVF).

- Che, in data 21.04.2023, tra la sig.ra Rita Sebastiani, quale

Amministratore Unico e legale rappresentante della società "CRICCHI

S.r.l." e la Giamogante Engineering S.r.l.s., quale Capogruppo del RTP

rappresentata legalmente dall'Ing. Cristiano Giamogante e dal Direttore

Tecnico Arch. Luigi Giamogante, in rappresentanza della RTP formata da

Giamogante Engineering S.r.l.s., Ing. Fabio Santori e Geom. Giorgia

Pietraforte nel ruolo di Giovane Professionista, veniva sottoscritto un

contratto per prestazioni professionali dell'ingegnere/studio di

progettazione/progettazione architettonica/strutturale per committenza

privata/pubblica, con il quale la Committente affidava al RTP formatasi

l'incarico di progettazione in gara ed esecutiva dei lavori di "Realizzazione

Nuova Palestra I.P.S.S.E.O.A. Costaggini, nel Comune di Rieti, che si

allega alla presente scrittura alla lettera "A";

- Che, con nota del RUP IV prot. n. 4792 del 09.03.2023, è stata inviata

ai partecipanti la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e s.m.i. e che, alla data odierna, è decorso il prescritto termine di *stand still* ed è, pertanto, possibile procedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa aggiudicataria;

- Che l'Appaltatore risulta titolare di attestazione SOA N. 26895/11/00 rilasciata dalla società SOA GROUP il 07/06/2019 con scadenza 06/06/2024 ed in regola con gli adempimenti contributivi giusta DURC rilasciato in data 15/02/2023 con scadenza 15/06/2023;
- Che l'impresa ha costituito la prevista cauzione definitiva dell'importo di Euro 70.213,71 calcolato ai sensi degli artt. 93 e 103 D. Leg. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante polizza fideiussoria n. 0681441906 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA

Tutto ciò premesso, i costituiti, previa ratifica delle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto.

La Provincia di Rieti, come sopra rappresentata e costituita, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'impresa CRICCHI S. r. l., che, a mezzo del sopraindicato Amministratore Unico e legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la "Realizzazione Nuova Palestra I.P.S.S.E.O.A. Costaggini" -. Fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021. (CUP D12E20000210001 – CIG 94988299A8) da eseguirsi in conformità del progetto di fattibilità approvato con Determinazione del Dirigente IV Settore n. 461 del 18.11.2022 Reg. Gen. N. 2096 del 18.11.2022.

L'appalto comprende la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori per la Realizzazione Nuova palestra I.P.S.S.E.O.A. Costaggini, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di Fattibilità Tecnico Economica, nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, da riportare nei progetti definitivi ed esecutivi anch'essi oggetto di contratto, che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore con il presente contratto si obbliga ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e secondo i magisteri indicate nella propria offerta e dichiara di essere perfettamente in grado di realizzare.

Articolo 2 – Modalità di stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.: il prezzo convenuto rimane fisso ed invariabile e non può, quindi, variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite.

Per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che siano estranee ai

lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, verrà utilizzato il prezzario della Regione Lazio.

Eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi natura connessi alla redazione dei progetti oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltatore ed approvati dalla Stazione Appaltante rimarranno a carico dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore dà atto che il prezzo **"a corpo"** dell'appalto indicato nella sua offerta è stato determinato sulla base degli elementi progettuali e dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, da lui verificati e ritenuti validi e che si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere generale e particolare, e comunque, ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle parti componenti. Pertanto, l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a regola d'arte, restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea.

Articolo 3 – Corrispettivo dell'appalto.

L'ammontare dei lavori affidati con il presente contratto viene stabilito nell'importo di Euro 919.027,62 (novecentodiciannovemilaventisette/62), al netto del ribasso d'asta del 19,10% oltre Iva, così ripartito:

- € 62.892,62, oltre cassa previdenziale e Iva di legge per progettazione definitiva ed esecutiva di cui al punto B1 del QTE approvato;

- € 856.135,00 per i lavori, comprensivi di oneri della sicurezza pari

ad € 35.000,00 non soggetti a ribasso, Iva esclusa, di cui alla voce

A.3 del QTE approvato;

Articolo 4 – Clausola di revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a, del Codice degli Appalti e dell'art.

29 del DL 4/2022 conv. in Legge 28.03.2022 n. 25, si applica la clausola

di revisione dei prezzi. Pertanto, qualora sia rilevata una variazione in

aumento o in diminuzione superiore al 5% dei prezzi dei materiali,

rispetto al momento dell'offerta, rispetto al prezziario regionale vigente, si

procede alla revisione dei relativi prezzi nei limiti e con le modalità

previste da tale disposizione. L'Amministrazione Committente procede

alla revisione su istanza dell'appaltatore solo per la parte eccedente il 5%

operando la compensazione nei limiti dell'80% dell'eccedenza, e

comunque delle risorse disponibili nel QTE di progetto, sempreché il

direttore dei lavori abbia verificato l'eventuale maggiore onerosità subita

dall'esecutore, provata con adeguata documentazione, e che l'esecuzione

dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel

cronoprogramma. Si farà riferimento al prezziario della Regione Lazio

vigente.

Articolo 5 – Varianti.

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono

essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 6 - Progettazione definitiva.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara,

integrato dall'offerta tecnica prodotta dall'aggiudicatario, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione dei lavori.

Il progetto definitivo è redatto in conformità all'art. 23, comma 7, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., agli artt. da 24 a 32 D.P.R. n. 207/2010, e a tutte le leggi e norme di settore (incluse quelle afferenti al PNRR). In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante, dal progetto di fattibilità, nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni e nulla osta nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

Il progetto definitivo è sottoposto alla verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di compatibilità con il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852".

Il progetto definitivo è approvato dalla Stazione appaltante dopo la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2 L. n. 241/1999. Il successivo provvedimento di approvazione del progetto definitivo è tempestivamente comunicato all'Appaltatore a cura del R.U.P.

Articolo 7 - Progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo è redatto in conformità all'art. 23, comma 8, D.Lgs

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli artt. da 33 a 43 D.P.R. n. 207/2010, in continuità rispetto al progetto definitivo approvato dalla Stazione appaltante. In particolare, il progetto esecutivo deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal citato decreto. Il progetto definitivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del formale invito a procedere a cura del R.U.P.

Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato alla Stazione in seguito all'approvazione del progetto definitivo. Il progetto esecutivo, acquisita la verifica e validazione con le modalità stabilite all'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è approvato dalla Stazione appaltante sentito il progettista.

Articolo 8 - Termini per l'inizio ed ultimazione della progettazione e dei lavori.

Il tempo per la stesura del progetto definitivo è di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del RUP per l'avvio della progettazione.

Il tempo per la stesura del progetto esecutivo è di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del RUP in seguito all'approvazione del progetto definitivo.

Il tempo utile per la realizzazione dell'opera di cui al presente contratto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante il nominativo del direttore tecnico del cantiere che dovrà essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) Al Direttore di cantiere competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

Articolo 9 – Anticipazione sui pagamenti.

Tutti i compensi spettati per la progettazione definitiva ed esecutiva di cui al presente appalto, sono corrisposti dalla Stazione Appaltante alla società CRICCHI S.r.l., la quale provvederà al pagamento dei suddetti al R.T.P. formatosi tra Giamogante Engineering S.r.l.s., Ing. Fabio Santori e Geom. Giorgia Pietraforte, secondo le modalità stabilite nel contratto di incarico tra l'Appaltatore e il R.T.P. stesso.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dall'art. 207, comma 1, del decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77) la Stazione appaltante provvederà a corrispondere in favore dell'appaltatore:

a) un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sull'importo dovuto per la progettazione definitiva ed esecutiva, entro giorni 30 (trenta) dalla firma del presente contratto;

b) un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sull'importo dovuto per l'esecuzione dei lavori, entro giorni 30 (trenta) dall'inizio effettivo dei lavori.

L'erogazione delle anticipazioni, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione verrà recuperata dalla Stazione Appaltante in quota proporzionale ad ogni emissione di fattura relativa alla Progettazione o ai relativi certificati di pagamento conseguenti gli Stati di Avanzamento dei Lavori.

Articolo 10 – Termini di pagamento.

a.) Per la progettazione definitiva ed esecutiva, la Stazione appaltante provvederà a corrispondere una somma pari al 50% (cinquanta per cento) entro giorni 30 (trenta) dall'emissione della fattura in seguito all'approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione appaltante. Il saldo del compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva avverrà da parte della Stazione appaltante entro giorni 30 (trenta) dalla fine della progettazione esecutiva, previa emissione fattura e verifica DURC, a seguito della validazione della Stazione Appaltante

b) Per l'esecuzione dei lavori, i pagamenti successivi all'anticipazione di cui sopra, avverranno sulla base di stati di avanzamento dei lavori redatti

dalla direzione lavori e previa emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento all'importo corrispondente di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), comprese le ritenute di legge. La rata di saldo finale sarà corrisposta all'avvenuta ultimazione dei lavori, entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Su richiesta dell'Appaltatore, la Provincia di Rieti può comunque autorizzare l'emissione di stati di avanzamento dei lavori intermedi.

La Provincia di Rieti procederà alle relative liquidazioni entro giorni trenta (30) previa fatturazione nei modi di legge e verifica della regolarità contributiva a seguito dell'emissione del relativo certificato di pagamento dell'Appaltatore. Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno riportare l'indicazione dell'atto di impegno della spesa e cioè "Determinazione Dirigente IV Settore n. 63 del 13.02.2023 R.G. n. 425 del 13.02.2023" nonché del (CIG), il CUP, il codice univoco IV Settore e la dicitura "APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, C.S.P. E DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA I.P.S.S.E.O.A. COSTAGGINI, fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 62 del 2021 - FONDI PNRR NEXT GENERATION L. D.M.62/2021".

La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti secondo i dati e le modalità di pagamento indicate dall'Appaltatore nella scheda fornitore. Tali indicazioni sulle modalità di pagamento sono considerate valide fino a diversa comunicazione.

Articolo 11. - Penali e Premio di Accelerazione.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l'esecuzione dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale della progettazione e dei lavori, è applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA.

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- b) Nel mancato rispetto delle soglie temporali fissate dalla Stazione Appaltante;
- c) Nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) Per il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali;
- e) Per il ritardo nella consegna delle integrazioni progettuali richieste in fase di Conferenza dei Servizi e di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del Codice dei Contratti, fatte dalla Stazione Appaltante.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 20% (venti per

cento) dell'importo contrattuale, come disposto dall'art. 50 D.L. n.

77/2021, convertito con L. n. 108/2021, pena la facoltà, per la stazione

appaltante, di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie,

qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per

il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale

per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione

del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo

riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni

o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi

imputabili all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.L. n. 77/2021, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 108/2021, qualora la stesura del progetto

definitivo ed esecutivo nonché l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto ai termini di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione

da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di

accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli

stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle

somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti,

nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia

conforme alle obbligazioni assunte.

L'importo dei premi e delle penali non potrà comunque superare una

somma pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Articolo 12 - Pari opportunità.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.L. n. 77/2021 conv. in L. 108/2021 e delle relative dichiarazioni rese in sede di gara, l'Appaltatore si impegna a destinare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente contratto all'occupazione giovanile ed una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione femminile.

Le parti si danno atto che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 in materia di pari opportunità e che pertanto l'Appaltatore è tenuto ai relativi obblighi in quanto operatore economico che occupa un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici).

Articolo 13 – Rispetto del principio DNSH.

Le parti si danno atto il presente contratto è finanziato nell'ambito delle misure del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 241/2021 e che, pertanto, la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ("DNSH - Do No Significant Harm"). A tal fine, per ogni stato di avanzamento lavori, ivi compreso lo stato finale, l'impresa esecutrice ed il Direttore dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze, dovranno attestare mediante apposite dichiarazioni, il pieno rispetto del principio "DSNH" nell'esecuzione delle lavorazioni contabilizzate. Dette attestazioni dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante unitamente allo stato di avanzamento lavori cui si riferiscono e la loro mancata

trasmissione, senza giustificato motivo, legittima l'Amministrazione a non procedere alla relativa liquidazione.

Articolo 14 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente.

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti di Imprese subappaltatrici, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione Lazio durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

L'Appaltatore ha l'ulteriore obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed alle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara senza riserve o eccezioni che il valore economico del contratto è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed ai costi di sicurezza indicati e che lo stesso risulta congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche delle lavorazioni previste; che i costi relativi alla sicurezza, compresi e compensati nel prezzo offerto, non sono stati assoggettati ad alcun ribasso, restando fissi e invariabili nella misura prevista dal progetto esecutivo; che la stima dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 comma 1 del D.Lgs.n.81/2008 contiene gli elementi previsti nell'allegato XV punto 4 del D.Lgs.n.81/2008 relativamente a tutte lavorazioni previste.

Articolo 15 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell'importo di euro 70.213,71 (settantamila duecentotredici/71) calcolata ai sensi degli articoli 93 e 103

comma 1 d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e ridotta del 50% per il provato possesso da parte dell'appaltatore di certificazione di qualità UNI en ISO 9001:2015 n. IT312050 con scadenza 17 dicembre 2024 ed ulteriormente del 20% per il provato possesso di certificazione di qualità EN ISO 14001:2015 n. 02141/0 con scadenza 12 giugno 2024, mediante polizza fideiussoria definitiva rilasciata da HDI Assicurazioni in data 18/05/2023 con sede in Fiano Romano, allegato "B". La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Le parti si danno inoltre atto che l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 103, comma 7 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., polizza assicurativa n. 50-36495LU rilasciata da Sara Assicurazioni S.p.A. in data 31.12.2021 destinata per Euro 5.000,00 alla copertura dei danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per un massimale corrispondente all'importo del contratto, che si allega, contestualmente alla quietanza relativa al rinnovo, alla lettera "C".

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per importo massimale pari a 1.500.000,00 euro.

Articolo 16 – Responsabilità dell'Appaltatore per la progettazione

definitiva ed esecutiva.

La Stazione Appaltante, con verbale giusto protocollo dell'Ente C C816 - -
1 - 2023-02-13 - 0003017 ha verificato post gara la comprova dei
requisiti di cui agli artt 80 e 83 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati
dalla Giamogante Engineering S.r.l.s, dall'Ing. Fabio Santori e dal Geom.
Giorgia Pietraforte, nel ruolo di giovane professionista prende atto del
contratto per prestazioni professionali sottoscritto dall'Appaltatore con la
RTP formatasi tra la Giamogante Engineering S.r.l.s., quale capogruppo, e
l'Ing. Fabio Santori, Geom. Giorgia Pietraforte, con il quale lo stesso ha
affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
"Realizzazione Nuova Palestra I.P.S.S.E.O.A. Costaggini, nel Comune di
Rieti.

L'Appaltatore è direttamente responsabile per tutte le prestazioni
professionali svolte dai suddetti professionisti ed è tenuto a garantire, per
le prestazioni affidate, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti
nel presente contratto. Sarà onere dell'Appaltatore provvedere al
pagamento del compenso previsto per la progettazione definitiva ed
esecutiva dei lavori, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei
professionisti incaricati o da richieste di risarcimento danni avanzate dagli
stessi.

Le parti della presente scrittura si danno atto che:

- la Giamogante Engineering S.r.l.s. è titolare di polizza di
assicurazione della responsabilità civile professionale n.
A122C649586-LB rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A. del
19.08.2022 con scadenza in data 19.08.2023, che si allegata alla

lettera "D ";

- l'Ing. Fabio Santori è titolare di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale n. A122C627306-LBrilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A. del 17.06.2022 con scadenza in data 17.06.2023, che si allegata alla lettera "E ";

- il Geom. Giorgia Pietraforte è titolare di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale n. IPB0012799 e rilasciata da AIG del 09/01/2023 con scadenza in data 03/01/2024, che si allegata alla lettera "F ";

Le suddette polizze assicurative sono a garanzia delle obbligazioni assunte dai citati professionisti per la progettazione definitiva, esecutiva nonché la redazione degli elaborati ai fini della prevenzione incendi e coordinamento della sicurezza in fase della progettazione, nei confronti della società Appaltante.

Articolo 17 – Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e nei limiti dell'art. 105 medesimo.

Articolo 18 - Termini per il certificato di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dall'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi anni 2 (due) dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi mesi 2 (due). Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro mesi 3 (tre) dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il suddetto certificato assume carattere definitivo decorsi anni 2 (due) dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per mesi 2 (due) oltre il predetto termine di anni 2 (due) equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato

speciale d'appalto o nel contratto.

Articolo 19 - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione.

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applica l'art. 107 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

È altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge e dal Codice dei Contratti vigente. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Articolo 20- Controlli

Per l'attività di controllo di cui agli artt. 101 e 110 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante si avvarrà di professionalità esterne già incaricate con determinazione Dirigenziale Settore IV n. 321 del 29.07.2022 Reg. Gen. N. 1483 del 29.07.2022.

Articolo 21 – Verificabilità flussi finanziari.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Ai fini della verificabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato è

L'Appaltatore si impegna a comunicare

tempestivamente alla Provincia di Rieti ogni variazione dei dati sopra indicati.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rieti – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010, utilizzando il/i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, dovranno riportare l'indicazione dell'atto di impegno della spesa e cioè "Determinazione

Dirigente IV Settore n. 63 del 13.02.2023 R.G. n. 425 del 13.02.2023”

nonché del (CIG), il CUP, il codice univoco IV Settore e la dicitura

“APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,

C.S.P. E DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE

DELLA NUOVA PALESTRA I.P.S.S.E.O.A. COSTAGGINI, fondi di cui al

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 62 del 2021 - FONDI PNRR NEXT

GENERATION L. D.M.62/2021”.

Articolo 22 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore, prima della realizzazione dei lavori, è tenuto a verificare e

richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (privati,

Enti Locali, ANAS, ENEL, e altri eventuali) interessati direttamente o

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le

disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione

all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione

dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti

il lavoro pubblico in quanto tale. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello

svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente,

rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le

precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'

esecuzione delle opere, deve provvedere a: evitare l'inquinamento delle

falde e delle acque superficiali; effettuare lo scarico dei materiali solo nelle

discariche autorizzate. L'Appaltatore si obbliga a coprire i danni che

provocano inquinamento e contaminazione ambientale in genere. Per

quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, del codice dei contratti D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche.

Articolo 23 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o altro mezzo equivalente entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, ai sensi dell'art. 1456 c.c., diventerà operativa all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra ed a seguito della comunicazione che la Stazione appaltante darà per iscritto all'Appaltatore secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile. Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Articolo 24 - Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Articolo 25 – Spese contrattuali e registrazione.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Ai fini della registrazione, si dichiara che il valore del presente contratto è pari ad Euro 919.027,62. Il presente atto è soggetto ad IVA di legge. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione a richiesta di una

delle parti.

Articolo 25 – Controversie: Per tutte le controversie di cui al presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per qualsiasi controversia è quello di Rieti. L'Appaltatore dichiara di avere il domicilio fiscale [REDACTED] e che l'indirizzo di posta elettronica certificata dove inviare le comunicazioni di cui al presente contratto è: [REDACTED] impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Articolo 27 – Allegati: Formano parte integrante del presente contratto i seguenti atti che si allegano in copia conforme all'originale:

A) Incarico di progettazione in gara ed esecutiva lavori di Realizzazione Nuova Palestra I.P.S.S.E.O.A. Costaggini nel Comune di Rieti – Stazione Appaltante Provincia di Rieti – CUP D12E20000210001 – CIG 94988299A8 del 21.04.2023 – protocollo dell'ente n. 9350 del 10/5/2023;

B) polizza assicurativa CRICCHI SRL;

C) fidejussione definitiva CRICCHI SRL;

D) polizza professionale Giamogante Engineering S.r.l.s.;

E) polizza professionale Ing. Fabio Santori;

F) polizza professionale Geom. Giorgia Pietraforte;

Le parti dichiarano reciprocamente di ben conoscere il contenuto degli allegati e comunque di tutti gli atti propedeutici al presente contratto.

La presente scrittura provata consta di 28 fogli per pagine 28.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Impresa CRICCHI S.r.l.

	Sig.ra Rita Sebastiani	
--	------------------------	--

	Per l'Amministrazione Provinciale di Rieti	
--	--	--

	Ing. Donato Spagnoli	
--	----------------------	--